

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 55

Adunanza 21 dicembre 2012

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI RIBORDONE - PRIMA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 1128 – 52004/2012

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Ribordone:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 7-28176 del 20 settembre 1999;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 42 del 27 ottobre 2012, il Progetto Preliminare della Prima Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 22 novembre 2012 (pervenuto il 29/11/2012), per il pronunciamento di compatibilità, come previsto dal succitato settimo comma;
(Prat. 089/2012)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 215 abitanti al 1971; 169 abitanti al 1981; 118 abitanti al 1991; 85 abitanti al 2001 e 69 abitanti al 31 dicembre 2010, dati che evidenziano un trend demografico consistente decremento pari a circa - 212%;
- superficie territoriale di circa 4.360 ettari di montagna; 26 ettari presentano superfici con pendenza inferiore al 5%; 231 ettari presentano superfici con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 4.103 ettari, presentano superfici con pendenza superiore al 25% (94% superficie territoriale). E' interessato dalla presenza di aree boscate su una superficie di circa 1.605 ettari;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani Ambito 26, denominato "Valli Orco e Soana" di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale

- “ ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l’insediamento di “centralità” di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi “sovracomunali” migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l’obiettivo della città diffusa.”;
- il PTC2, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 delle N.d.A. non inserisce il Comune in un Ambito di Diffusione Urbana;
 - infrastrutture per la mobilità: è attraversato dalla S.P. n. 49;
 - assetto idrogeologico del territorio: sono presenti i laghi Eugio, Losere, Nero, Boccuto, Bort e Gelato; il corso d’acqua principale è il torrente Ribordone o Rio Bordone;
 - tutela ambientale: una porzione del territorio comunale è interessato dal Parco Nazionale del Gran Paradiso “IT2010000” e dal Sito di Interesse Regionale di Prascondù “IT1110046”;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 42 del 27 ottobre 2012 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata è finalizzata a rielaborare le disposizioni attuative dell’area di *espansione a destinazione residenziale “RE2”* già prevista dal vigente Piano Regolatore e ricompresa all’interno di un vasto ambito sottoposto ad un unico Piano Esecutivo Convenzionato (PEC2/PEC4) vincolato alla dismissione degli standard articolo 21, L.R. 56/77, alla realizzazione di un collegamento con la piazza esistente a nord dell’ambito, lungo la S.P. n. 49 e di un parcheggio di circa 200 mq, adiacente alla viabilità pubblica in ampliamento dell’esistente area per servizi “P10”. Al fine di dare attuazione ad una porzione dell’area, a distanza di anni dall’approvazione del Piano, l’Amministrazione Comunale, a seguito dell’istanza di alcuni proprietari di terreni inclusi nell’ambito “RE2”, propone per la citata porzione l’attuazione mediante Permesso di Costruire Convenzionato e la dismissione dei sedimi necessari alla realizzazione del parcheggio pubblico di circa 200 mq.

La documentazione di Variante, recepisce a livello normativo - *Scheda Ambito “RE2”* - e cartografico la proposta; evidenzia come la modifica proposta, non determini possibilità di incrementi insediativi né interventi di trasformazione del suolo che non fossero già previsti dal Piano vigente; verifica la compatibilità dell’intervento con il contenuto dei Piani sovraordinati (PTR, PPR e PTC2) ed il rispetto del settimo comma dell’articolo 17, L.R. 56/77.

Per quanto attiene la Valutazione Ambientale Strategica, la documentazione allegata riporta le cause di esclusione all’assoggettamento a tale processo ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia “PTC2”, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 “*Misure di salvaguardia e loro applicazione*”; comma 5 dell’articolo 26 “*Settore agroforestale*”; commi 1 e 3 dell’articolo 39 “*Corridoi riservati ad infrastrutture*”; articolo 40 “*Area speciale di C.so Marche*” e del comma 2 dell’articolo 50 “*Difesa del suolo*”;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 13/01/2013;

visto il parere del Servizio Urbanistica in data 10/12/2012;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26 ottobre 2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto l'articolo 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di esprimere, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al Progetto Preliminare della Prima Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Ribordone, adottato con deliberazione C.C. n. 42 del 27 ottobre 2012, giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare della Prima Variante Parziale al P.R.G.C. non sono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Ribordone la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta